

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE**

Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:

**Dott. CARMELA RUBERTO PRESIDENTE rel
Dott.ssa CLAUDIA DE MARTIN CONSIGLIERE
Dott. BIAGIO POLITANO CONSIGLIERE**

ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile n. OMISSIS/2010 RGAC, trattenuta in decisione all'udienza del 23.06.2015, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente

INVESTITORE	TRA	
	E	<i>-appellante-</i>
BANCA		<i>-appellata-</i>
	CONCLUSIONI:	

PER L'APPELLANTE: In riforma della sentenza impugnata, accogliere la domanda; vinte le spese di lite. In via istruttoria: disporre CTU.

PER L'APPELLATA: Rigettare l'appello perché inammissibile, infondato e comunque non provato. Vinte le spese del presente grado di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. OMISSIS/2010 il Tribunale di Crotona, in composizione collegiale, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dall'odierno appellante nei confronti della Banca appellata sul presupposto che la Banca avesse violato gli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede nonché gli obblighi informativi in occasione dell'operazione di disinvestimento della polizza OMISSIS profilo *aggressive* da lui posta in essere in data 13.10.2004.

Avverso detta sentenza ha proposto appello l'investitore.

La Banca si è costituita per resistere all'appello e per eccepire l'inammissibilità dell'appello perché introduttivo di domanda nuova.

Precisate le conclusioni, la causa è stata assegnata a sentenza all'udienza del 23.06.2015, previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.

Solo la Banca appellata ha depositato comparsa conclusionale in data 21.07.2015.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella sentenza impugnata il Tribunale di Crotone si è fatto carico di precisare nell'incipit della motivazione l'oggetto del contendere secondo le conclusioni formulate dall'attore che qui è opportuno trascrivere: *"Accertare e dichiarare la responsabilità dell'istituto di credito per le perdite subite dall'appellante a causa dell'operazione di disinvestimento anticipato posta in essere senza l'adeguata informativa circa le conseguenze e i rischi connessi all'operazione. Per l'effetto condannare la banca al risarcimento di tutti i danni personali, patrimoniali e non subiti dall'attore nella misura che verrà accertata in corso di causa"*.

Si legge in sentenza che oggetto del contendere è *"l'accertamento della responsabilità della Banca convenuta in ordine al disinvestimento della Polizza OMISSIS in relazione al quale l'attore lamenta di non essersi reso conto che trattavasi di polizza assicurativa (con particolari benefici che prescindevano dall'andamento finanziario, pur pesantemente in perdita) e di non avere avuto chiara e sufficiente informativa sull'opportunità di mantenere la suddetta polizza invece di disinvestire il capitale ridotto dalle perdite subite dal 2000 al 2004 a quasi il 50% di quello originariamente investito"*.

Il Tribunale ha ritenuto entrambe le affermazioni non dimostrate e, comunque, smentite dalle risultanze istruttorie.

In particolare, il Tribunale sulla scorta della documentazione prodotta dalla banca e della prova per testi, ha ritenuto che l'appellante fosse soggetto particolarmente esperto di prodotti finanziari; che la circostanza dell'ignoranza sulla natura assicurativa del prodotto finanziario fosse del tutto inverosimile anche in considerazione dell'uso di termini univoci nel contratto (polizza, assicurato); che la circostanza risultasse, ad ogni modo, smentita dalle asseverazioni fatte in sede di sottoscrizione della polizza e del successivo contratto di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari; che l'appellante fosse stato costantemente informato sull'andamento (negativo) del prodotto assicurativo; che l'operazione di disinvestimento fosse stato il frutto di una libera scelta dell'appellante conseguente alle perdite subite nel quadriennio precedente per nulla indotta dai funzionari della banca; i quali, anzi, a fronte della volontà dell'appellante di contenere le perdite del prodotto, avevano rappresentato più soluzioni alternative (disinvestimento e investimento in prodotti diversi), nessuna delle quali era stata accettata dall'appellante.

In ultimo, il Tribunale ha rilevato che la domanda, ove in ipotesi fondata nell'*an*, non avrebbe potuto trovare accoglimento per difetto di specifica allegazione del danno subito dall'appellante; difetto che rendeva inammissibile la richiesta di CTU, avendo mere finalità esplorative.

Passando ora a esaminare l'appello, la Corte non può fare a meno di rilevare che la parte della sentenza con la quale il Tribunale ha ritenuto che il difetto di specifica allegazione del danno subito dall'appellante avrebbe in ogni caso impedito l'accoglimento della domanda risarcitoria, laddove fondata per ipotesi nell'*an*, non è stata in alcun modo impugnata ed è quindi passata in giudicato.

Tanto basterebbe, in base al principio della ragione più liquida, per dichiarare inammissibile l'appello.

La Corte ritiene, tuttavia, di esaminare il motivo di gravame proposto dall'appellante, avendone parte appellata eccepito l'inammissibilità perché introduttivo di una domanda nuova.

L'eccezione è fondata.

Premesso che, a differenza di quanto assume parte appellante, il primo giudice ha correttamente individuato l'oggetto della domanda sopra trascritta sulla scorta delle allegazioni e delle conclusioni contenute nell'atto di citazione- incentrato non solo sulla natura (assicurativa) del prodotto asseritamente ignorata dall'appellante al momento dell'acquisto, ma anche sull'operazione di disinvestimento occorre puntualizzare che, mentre in primo grado l'appellante ha posto a fondamento della domanda risarcitoria la violazione dei generali doveri di correttezza, buona fede e degli obblighi informativi prescritti dagli artt. 21 del D. Lgs. n. 58 del 1998 e 28 del Reg. Consob n. 11522 del 1998 che avrebbe impedito all'appellante di disinvestire in modo consapevole, nel presente grado di giudizio ha posto a fondamento della domanda, per la prima volta, un fatto diverso e cioè la violazione dell'obbligo di astensione - più specifico e più pregnante rispetto ai generali obblighi informativi sopra indicati - imposto alla banca dall'art. 29 Reg. Consob (oggi non più in vigore) in caso di "operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione".

Non vi è alcun dubbio che con il motivo di gravame parte appellante, di fatto, ha introdotto il tema - per la verità in termini generici - dell'operazione "inadeguata" e della violazione delle specifiche regole di comportamento (meglio della procedura) di cui all'art. 291 tema decisamente nuovo rispetto a quello sul quale si è incentrato il dibattito in primo grado.

Anche per tale profilo l'appello va dichiarato inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

La richiesta istruttoria di CTU va, pertanto, rigettata.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dall'appellante nei confronti della Banca, con atto di citazione notificato il 23.06.2010, avverso la sentenza n. OMISSIS/2010 del Tribunale di Crotona, depositata il 22.04.2010, notificata il 24.05.2010, così provvede:

Dichiara inammissibile l'appello.

Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellata che liquida in € 3.300.00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.

Catanzaro, 16/10/2015

Il Presidente est.
(Dott.ssa Carmela Ruberto)

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*